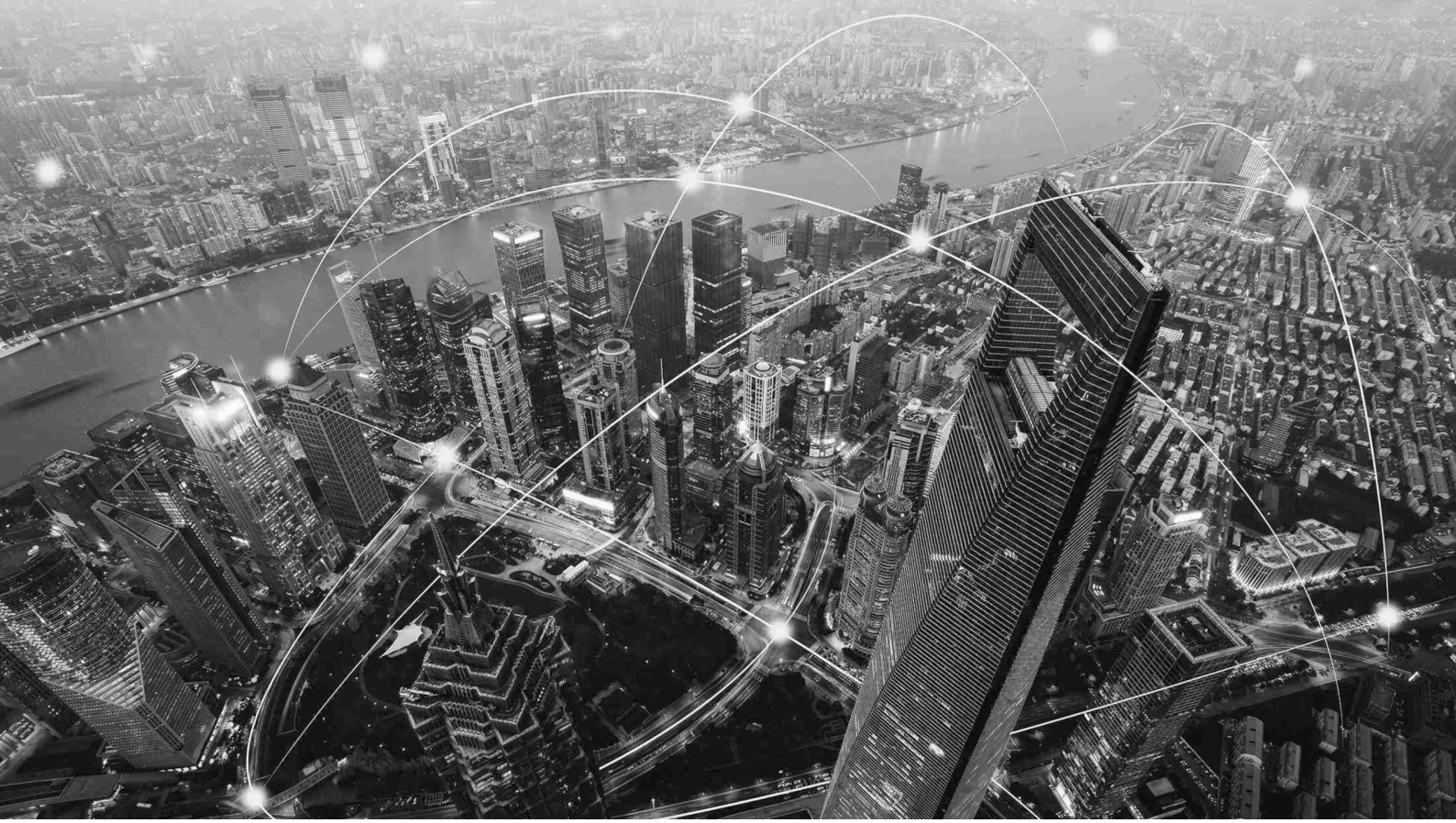


NEWSLETTER

anno 12° - newsletter 3/2025
Aggiornata al 31 marzo 2025

PRIMO PIANO

- **Gazzetta Ufficiale UE: pubblicato il D.Lgs. n. 23/2025 che adegua la normativa nazionale al Regolamento DORA:**

 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 10 marzo 2025, n. 23, che adegua la normativa nazionale al Regolamento (UE) 2022/2554 (DORA) e recepisce la Direttiva (UE) 2022/2556 sulla resilienza operativa digitale del settore finanziario.

- **Banca d'Italia: aggiornamento della Circolare 154 in materia di segnalazioni di vigilanza:**

 Banca d'Italia ha emanato il 77° aggiornamento della Circolare n. 154 del 22 novembre 1991, riguardante le segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie, introducendo nuovi schemi di rilevazione e istruzioni per l'invio dei dati.

- **Banca d'Italia: comunicazione al mercato su tempistiche di trasmissione del Registro delle Informazioni:**

 Con comunicazione al mercato del 14 marzo 2025, Banca d'Italia ha ribadito le scadenze per la trasmissione dei registri relativi agli accordi contrattuali con i fornitori ICT, in conformità al Regolamento (UE) 2022/2554 (DORA).

- **Gazzetta Ufficiale UE: RTS attuativi AMLD6, AMLR e AMLAR:**

L'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha avviato una consultazione su quattro bozze di standard tecnici (RTS) essenziali per il nuovo quadro normativo UE in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT).

Sommario

PRIMO PIANO 1
1. Legislazione europea 4
1.1. Gazzetta Ufficiale UE: aggiornata la lista dei destinatari di misure restrittive UE 4
1.2. Gazzetta Ufficiale UE: RTS attuativi AMLD6, AMLR e AMLAR 4
1.3. Gazzetta Ufficiale UE: pubblicati RTS per CASP che operano su piattaforme di negoziazione 5
1.4. Gazzetta Ufficiale UE: pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/379 su obblighi di segnalazione CRD IV 5
1.5. Gazzetta Ufficiale UE: pubblicati regolamenti delegati UE su requisiti patrimoniali per ART e EMT 6
1.6. Gazzetta Ufficiale UE: pubblicato il Regolamento Delegato (UE) 2025/420 che stabilisce criteri per composizione gruppo di sorveglianza dei fornitori critici ICT 7
1.7. Gazzetta Ufficiale UE: pubblicato Regolamento Delegato (UE) 2025/418 su politiche retributive di ART e EMT 8
1.8. Gazzetta Ufficiale UE: pubblicato il Regolamento Delegato (UE) 2025/421 che definisce i dati necessari per la classificazione dei White Paper sulle cripto-attività 8
1.9. Gazzetta Ufficiale UE: pubblicato il Regolamento Delegato (UE) 2025/422 su indicatori di sostenibilità delle cripto-attività 9
1.10. Gazzetta Ufficiale UE: pubblicato Regolamento Delegato (UE) 2025/300 relativo allo scambio di informazioni tra Autorità di Vigilanza 9
2. Legislazione nazionale 11
2.1. Gazzetta Ufficiale: pubblicata la L. n.28/2025 per riforma del sistema di sanzioni Consob 11
2.2. Gazzetta Ufficiale: pubblicato il D.Lgs. n.23/2025 che adegua la normativa nazionale al Regolamento DORA 11
3. Decreti, regolamenti e disposizioni di vigilanza 13
3.1. NIS 2: analisi sulla sicurezza dei settori critici 13
3.2. IVASS: lettera al mercato su registro fornitori ICT DORA 14
3.3. Banca d'Italia: pubblicato il quinto aggiornamento della Circolare 314 del 23 giugno 2021 recante la disciplina per gli obblighi di riserva minima 14
3.4. Consob: modifiche al Regolamento Emittenti in materia di rendicontazione di sostenibilità 15
3.5. Banca d'Italia: aggiornamento della Circolare 154 in materia di segnalazioni di vigilanza 16
3.6. Banca d'Italia: comunicazione al mercato su tempistiche di trasmissione del Registro delle Informazioni 16
3.7. Banca d'Italia: aggiornamento Circolare n.189 del 21 ottobre 1993 17
3.8. Banca d'Italia - UIF: comunicato sugli obblighi antiriciclaggio di SICAV e SICAF eterogestite 17
4. Orientamenti, linee guida e Q&A 19
4.1. FAFT-GAFI: Antiriciclaggio, modifiche alla Raccomandazione 1 19
4.2. Banca d'Italia-Consob: comunicato congiunto su cripto-attività in bilancio 19
4.3. DORA: ESAs modificano la bozza di TRS su fornitori critici ICT 20
4.4. EBA: pubblicati i primi indicatori di rischio climatico per il settore bancario UE 21
4.5. Consob: prime indicazioni su Emir 3.0 21

1. Legislazione europea

1.1. Gazzetta Ufficiale UE: aggiornata la lista dei destinatari di misure restrittive UE

Tutti gli operatori

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2025/445, che introduce modifiche al Regolamento (CE) n. 881/2022 del Consiglio in merito alle misure restrittive applicate a determinate persone ed entità collegate alle organizzazioni ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda.

In precedenza, il 21 febbraio 2025, a seguito dell'esame di una richiesta di cancellazione dall'elenco, presentata attraverso l'ufficio del mediatore istituito in base alla risoluzione 1904 (2009) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il comitato per le sanzioni del Consiglio ha rimosso una voce dal proprio elenco di soggetti sottoposti al congelamento di fondi e risorse economiche.

Di conseguenza, i soggetti la cui designazione è stata revocata verranno eliminati dalla lista consolidata di persone, gruppi ed entità soggetti a misure restrittive, come il congelamento dei beni, all'interno dell'Unione Europea.

Per consultare il Regolamento di Esecuzione, clicca qui.

1.2. Gazzetta Ufficiale UE: RTS attuativi AMLD6, AMLR e AMLAR

Tutti gli operatori

L'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha avviato una consultazione su quattro bozze di standard tecnici (RTS) essenziali per il nuovo quadro normativo UE in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT). Questo quadro è disciplinato dalla Direttiva (UE) 2024/1640 (AMLD6), dal Regolamento (UE) 2024/1624 (AMLR) e dal Regolamento (UE) 2024/1620 (AMLAR).

I suddetti standard tecnici definiranno le modalità con cui gli enti finanziari e le autorità di vigilanza dovranno adempiere ai loro obblighi normativi in materia di AML/CFT.

Le bozze in consultazione derivano dalla richiesta della Commissione europea del 12 marzo 2024 e riguardano specifici mandati normativi contenuti nell'AMLD6 e nei regolamenti AMLR e AMLAR.

Gli standard tecnici proposti riguardano:

- i criteri con cui la nuova Autorità europea AMLA identificherà gli enti da sottoporre a vigilanza diretta, valutando prima l'operatività transfrontaliera e poi il rischio ML/TF con una metodologia armonizzata;
- l'approccio standardizzato per determinare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, assicurando coerenza tra le valutazioni dei diversi Stati membri e riducendo gli oneri normativi per gli operatori transfrontalieri;
- le informazioni che gli enti dovranno raccogliere per l'adeguata verifica della clientela, con linee guida su documenti e fonti consultabili per garantire conformità ed efficienza;
- i criteri per determinare sanzioni e misure amministrative, assicurando un'applicazione uniforme, proporzionata e dissuasiva in tutta l'UE.

La consultazione resterà aperta fino al 6 giugno 2025, mentre gli standard tecnici saranno presentati alla Commissione europea il 31 ottobre 2025.

Per consultare le bozze, clicca qui.

1.3. Gazzetta Ufficiale UE: pubblicati RTS per CASP che operano su piattaforme di negoziazione

CASP, Operatore Crypto

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea i nuovi standard tecnici di regolamentazione (RTS) previsti dal Regolamento MiCAR per i fornitori di servizi relativi alle cripto-attività (CASP) che operano attraverso una piattaforma di trading di cripto-attività.

Nello specifico, i regolamenti adottati sono i seguenti:

- il Regolamento Delegato (UE) 2025/416, che integra il Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR), che introduce nuove disposizioni tecniche in merito al formato e ai contenuti delle registrazioni nel book di negoziazione.
- il Regolamento Delegato (UE) 2025/417, anch'esso a completamento del Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR), che definisce le modalità con cui devono essere presentati i dati relativi alla trasparenza.

Relativamente al Regolamento Delegato (UE) 2025/416 sulle registrazioni nel book di negoziazione, si stabilisce che i CASP debbano rendere disponibili alle Autorità di vigilanza le informazioni sui vari dati rilevanti per ogni ordine pubblicato sulla loro piattaforma di negoziazione.

In alternativa, possono consentire alle Autorità l'accesso a tali informazioni, purché attinenti all'ordine specifico, seguendo i formati indicati nelle tabelle allegate al regolamento stesso.

I dati devono essere conservati in formato JSON, conformemente alla metodologia stabilita dalla norma ISO 20022.

Per quanto concerne invece il Regolamento delegato (UE) 2025/417 relativo alla trasparenza, in linea con quanto previsto da MiCAR, i CASP sono tenuti a pubblicare informazioni sulle regole operative della propria piattaforma di negoziazione.

Tali informazioni devono essere facilmente accessibili, gratuite, non discriminatorie, ben visibili, chiare, comprensibili, corrette, non ingannevoli e agevolare la comprensione.

Le disposizioni fondamentali devono essere raccolte in un unico documento e pubblicate sul sito web del CASP.

Entrambi i regolamenti entreranno in vigore venti giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e saranno vincolanti e direttamente applicabili in tutti gli Stati membri.

Per consultare il Regolamento Delegato (UE) 2025/416, clicca qui.

Per consultare il Regolamento Delegato (UE) 2025/417, clicca qui.

1.4. Gazzetta Ufficiale UE: pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/379 su obblighi di segnalazione CRD IV

Banca

Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2025/379, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 26 febbraio 2025, introduce modifiche alle norme tecniche di attuazione (ITS) contenute nel Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070. Le modifiche riguardano i portafogli di riferimento, i modelli e le istruzioni per gli obblighi di segnalazione previsti dall'art. 78, par. 2 della Direttiva 2013/36/UE (CRD IV).

Gli obblighi di segnalazione per l'analisi comparativa stabiliti nel Regolamento (UE) 2016/2070 sono stati aggiornati per riflettere l'evoluzione delle valutazioni delle autorità competenti, le relazioni dell'EBA e le modifiche normative sul rischio di mercato. In particolare, sono stati rivisti i portafogli di riferimento e i relativi obblighi di segnalazione.

Per quanto riguarda l'analisi comparativa del rischio di credito, il regolamento ha precisato l'obbligatorietà della segnalazione dei parametri di rischio che influenzano la variabilità nei modelli interni, ovvero:

1.probabilità di default (PD);

2. perdita in caso di default (LGD), con dettaglio su:

- margine di cautela (MoC);
- maggiorazione regolamentare;
- effetto recessione (DWT).

Inoltre, il regolamento impone agli enti di segnalare l'identificativo dei modelli assegnato dall'autorità di vigilanza.

Poiché il Regolamento delegato (UE) 2024/2795 ha posticipato l'entrata in vigore dei nuovi requisiti patrimoniali per il rischio di mercato, i modelli interni attuali non saranno sostituiti nel 2025. Tuttavia, sono stati ampliati i modelli per la convalida del metodo standardizzato, includendo nuovi portafogli rispetto all'esercizio 2024, che si limitava agli strumenti legati ai tassi di interesse. Questa modifica è finalizzata a garantire un controllo efficace e una transizione fluida al nuovo metodo standardizzato per il calcolo dell'output floor.

Per consultare il testo, clicca qui.

1.5. Gazzetta Ufficiale UE: pubblicati regolamenti delegati UE su requisiti patrimoniali per ART e EMT

Emittente, Operatore Crypto

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea due regolamenti delegati contenenti norme tecniche di regolamentazione (RTS) relative al Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR). Tali regolamenti riguardano l'adeguamento dei requisiti patrimoniali per gli emittenti di token collegati ad attività (ART) e token di moneta elettronica (EMT).

Regolamento Delegato (UE) 2025/415 – Requisiti patrimoniali e prove di stress

Adottato il 13 dicembre 2024, questo regolamento definisce:

- il processo con cui l'autorità competente dello Stato membro trasmette all'emittente di

ART o EMT la proposta di decisione per l'aumento dei fondi propri, secondo l'art. 35, par. 3 del MiCAR;
- il termine entro cui gli emittenti devono conformarsi ai nuovi requisiti patrimoniali stabiliti dall'autorità competente;
- i criteri di valutazione del rischio utilizzati dall'autorità per adottare la decisione sull'adeguamento dei fondi propri;
- i parametri per la predisposizione del programma di prove di stress.

Regolamento Delegato (UE) 2025/419 – Procedura e tempi di adeguamento

Adottato il 16 dicembre 2024, questo regolamento disciplina:

- il tempo massimo concesso agli emittenti di ART o EMT per adeguare l'importo dei fondi propri, stabilito in seguito a un confronto con l'autorità competente, tenendo conto dell'impatto sull'emittente e dei rischi sistemici;
- i dettagli relativi alla presentazione del piano di adeguamento, specificando tempi e contenuti della documentazione richiesta dall'autorità competente.

Per consultare il testo del Regolamento Delegato (UE) 2025/415, clicca qui.

Per consultare il testo del Regolamento Delegato (UE) 2025/419, clicca qui.

1.6. Gazzetta Ufficiale UE: pubblicato il Regolamento Delegato (UE) 2025/420 che stabilisce criteri per composizione gruppo di sorveglianza dei fornitori critici ICT

AISP, Assicurazione, Banca, CASP, IMEL, Intermediario assicurativo, SGR, SICAF, SICAV, SIM

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento Delegato (UE) 2025/420, che integra il Regolamento DORA stabilendo i criteri per la composizione del gruppo di esaminatori congiunto ESAs – Autorità nazionali competenti, incaricato della sorveglianza sui fornitori terzi critici di servizi ITC.

Il regolamento garantisce una partecipazione equilibrata tra i membri delle ESAs e delle autorità competenti, definendo i criteri per la loro nomina, i compiti e le modalità di lavoro. In base all'art. 40 di DORA, l'autorità di sorveglianza capofila conduce le attività di vigilanza, come indagini generali e ispezioni, avvalendosi del supporto del gruppo di esaminatori congiunto. I membri di questo gruppo devono possedere competenze specifiche in materia di ITC e rischi operativi, come richiesto dal regolamento, e restano dipendenti dell'autorità che li ha designati.

Per garantire un utilizzo più efficace delle risorse, gli stessi membri possono essere assegnati a più gruppi di esaminatori e sorvegliare diversi fornitori terzi critici. Il numero di fornitori affidati a ciascun esaminatore e il fabbisogno complessivo di personale sono determinati in base al profilo di rischio dei soggetti vigilati e al livello di intensità delle attività di sorveglianza.

L'art. 5 del Regolamento delegato prevede che le ESAs specifichino le procedure operative che i membri dei gruppi di esaminatori congiunti e il coordinatore dell'autorità di sorveglianza capofila devono seguire, al fine di garantire coerenza, coordinamento e uniformità nell'applicazione di DORA.

Per consultare il testo, clicca qui.

1.7. Gazzetta Ufficiale UE: pubblicato Regolamento Delegato (UE) 2025/418 su politiche retributive di ART e EMT

CASP, Emittente, Operatore Crypto

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento Delegato (UE) 2025/418 del 16 dicembre 2024, che definisce le norme tecniche di regolamentazione (RTS) relative alla governance delle politiche retributive degli emittenti di token collegati ad attività (ART) e di token di moneta elettronica significativi (EMT), in attuazione del Regolamento MiCAR (UE) 2023/1114.

Il suddetto regolamento ha l'obiettivo di garantire una gestione sana ed efficace del rischio, fornendo incentivi al personale degli emittenti affinché l'assunzione di rischi sia orientata sul lungo periodo e coerente con la propensione al rischio della società. Questo approccio mira a tutelare i possessori di token, prevenendo pratiche retributive che potrebbero incentivare condotte eccessivamente speculative o dannose per la stabilità del mercato.

Il regolamento stabilisce un quadro di governance per le politiche retributive, ispirato alle norme già applicabili alle imprese di investimento, ma adattato alla specifica attività degli emittenti di ART e EMT significativi, la cui operatività differisce dall'emissione di strumenti finanziari tradizionali.

L'impianto normativo ricalca gli obiettivi della Direttiva (UE) 2019/2034, assicurando coerenza con il sistema regolatorio esistente.

In particolare, il regolamento disciplina i compiti dell'organo di amministrazione nella definizione della politica retributiva, il coinvolgimento delle funzioni di controllo, tra cui compliance, risk management e audit interno, le modalità e la tempistica per il riesame periodico delle politiche retributive, le misure per mitigare i conflitti di interesse e i criteri minimi applicabili alla remunerazione del personale degli emittenti.

Per consultare il testo, clicca qui.

1.8. Gazzetta Ufficiale UE: pubblicato il Regolamento Delegato (UE) 2025/421 che definisce i dati necessari per la classificazione dei White Paper sulle cripto-attività

CASP, Operatore Crypto

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento Delegato (UE) 2025/421 del 16 dicembre 2024, che definisce le RTS sui dati necessari per la classificazione dei White Paper sulle cripto-attività e le modalità per garantirne la leggibilità meccanica, in conformità al Regolamento MiCAR.

Il registro dei White Paper, previsto dall'art. 109 MiCAR, deve contenere informazioni che ne facilitino l'accessibilità e la classificazione in base ai tipi di cripto-attività. La raccolta di dati strutturati è fondamentale affinché le Autorità nazionali possano verificare l'applicazione coerente del MiCAR.

I dati necessari per la classificazione dei White Paper sono dettagliati nell'allegato al Regolamento delegato, e devono essere forniti in un formato comune conforme alla norma ISO 20022. Inoltre, quando nel White Paper viene utilizzato l'identificativo della persona

giuridica ISO 17442, chi redige il documento deve verificare che l'identificativo sia valido e rilasciato da un'unità operativa locale autorizzata, e che sia incluso nella base dati internazionale gestita dall'unità operativa centrale designata dal comitato di sorveglianza sulla regolamentazione.

Il Regolamento entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE, ma le sue disposizioni si applicheranno dal 23 dicembre 2025.

Per consultare il testo, clicca qui.

1.9. Gazzetta Ufficiale UE: pubblicato il Regolamento Delegato (UE) 2025/422 su indicatori di sostenibilità delle cripto-attività

CASP, Operatore Crypto

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento Delegato (UE) 2025/422 del 17 dicembre 2024, che integra il Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR) con disposizioni relative al contenuto, alle metodologie e alla presentazione delle informazioni sugli indicatori di sostenibilità, ovvero l'impatto ambientale delle tecnologie alla base delle cripto-attività.

Per consentire scelte consapevoli, gli investitori devono ricevere informazioni accurate, corrette, chiare, non fuorvianti, semplici, concise e comparabili sugli effetti di tali tecnologie sul clima e sull'ambiente. Tuttavia, la natura distribuita delle cripto-attività rende complessa la raccolta di dati attendibili, motivo per cui è stato necessario elaborare un elenco di indicatori di sostenibilità che tenga conto di queste difficoltà, fornendo stime affidabili sugli effetti negativi dei meccanismi di consenso.

Le informazioni richieste dagli articoli 6(1)(j), 19(1)(h), 51(1)(g) e 66(5) del MiCAR, da includere nei White Paper sulle cripto-attività e nei siti web dei prestatori di servizi, riguardano l'impatto ambientale dei meccanismi di consenso e devono essere strutturate in modo uniforme. Per garantire coerenza e comparabilità, il regolamento delegato stabilisce un quadro armonizzato con indicatori chiave obbligatori, supplementari e volontari, da riportare in una sezione specifica dei White Paper e dei siti web.

Al fine di prevenire il greenwashing, anche gli indicatori facoltativi dovranno rispettare gli stessi standard armonizzati di presentazione e metodologia previsti per quelli obbligatori e supplementari.

Per consultare il testo, clicca qui.

1.10. Gazzetta Ufficiale UE: pubblicato Regolamento Delegato (UE) 2025/300 relativo allo scambio di informazioni tra Autorità di Vigilanza

CASP, Operatore Crypto

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento Delegato (UE) 2025/300 del 10 ottobre 2024, che integra il Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR) con norme tecniche di regolamentazione (RTS) relative allo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza competenti.

Data la natura transfrontaliera dei mercati delle cripto-attività, è essenziale garantire un flusso di informazioni efficace tra le autorità di vigilanza degli Stati membri, in conformità all'art. 95(1) del MiCAR. Ciò consente di monitorare i soggetti operanti in tali mercati e assicurare

un'applicazione coerente della normativa.

Il Regolamento delegato definisce le tipologie di informazioni da condividere tra le autorità competenti, incluse:

- dati identificativi dei soggetti rilevanti, comprensivi dei White Paper notificati;
- informazioni su violazioni, sanzioni, misure adottate e precedenti di conformità;
- dettagli tecnici dei token collegati ad attività e delle condizioni di emissione;
- requisiti prudenziali e di governance per gli emittenti, incluse informazioni su amministratori, azionisti e sanzioni ricevute;
- dati sui token di moneta elettronica, con verifica dell'emissione da parte di soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 48(1) del MiCAR;
- struttura e attività operative dei prestatori di servizi per le cripto-attività, incluse informazioni sulla loro autorizzazione e sulla conformità ai requisiti del titolo V del MiCAR;
- informazioni su organi di amministrazione, idoneità dei membri e reputazione, oltre a eventuali misure sanzionatorie;
- dati pertinenti su sospetti di abusi di mercato e rischi per la tutela degli investitori o la stabilità finanziaria.

Questo scambio di informazioni mira a rafforzare il coordinamento tra le autorità nazionali, aumentando la trasparenza e l'efficacia della vigilanza sul mercato delle cripto-attività.

Per consultare il testo, clicca qui.

2. Legislazione nazionale

2.1. Gazzetta Ufficiale: pubblicata la L. n.28/2025 per riforma del sistema di sanzioni Consob

Tutti gli operatori

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 66 del 20 marzo 2025, la Legge 11 marzo 2025, n. 28, che modifica la L. 21/2024 (Legge Capitali), per l'aggiornamento della delega ivi prevista (con proroga dei termini per il suo esercizio) e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema delle sanzioni Consob e di tutte le procedure sanzionatorie del TUF (D. Lgs. 58/1998).

Nel dettaglio, la L. 28/2025:

1. modifica l'art. 19 della Legge Capitali, in particolare i commi 1, 2 e 4, introducendo la proroga dei termini della delega legislativa al Governo, contenute nella Legge Capitali, per la riforma organica della legislazione sui mercati di capitali:

- da 12 a 24 mesi per l'adozione dei decreti legislativi;
- da 18 a 24 mesi per eventuali decreti integrativi e correttivi;
- introducendo una ulteriore delega per la modifica delle disposizioni sull'arbitrato societario.

2. introduce l'art. 19 bis alla Legge Capitali (Delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al TUF), che fissa i principi e criteri direttivi per l'individuazione delle condotte illecite e la determinazione delle sanzioni Consob e dei procedimenti sanzionatori

3. introduce il comma 2-bis al D. Lgs. 231/2007, che estende gli obblighi di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai gestori di SICAV e SICAF in gestione esterna

4. adegua la normativa nazionale al Regolamento (UE) 2024/886, sui bonifici istantanei in euro:

- individuando anche gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica fra gli organismi per l'esecuzione di ordini di trasferimento;
- individuando le condizioni affinché gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica possano richiedere la partecipazione ai sistemi di pagamento e stabilendo le sanzioni amministrative per le violazioni commesse dai prestatori di servizi di pagamento;
- modificando gli artt. 31 e 31-bis del TUF, sull'attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari;
- esclude l'applicabilità di alcune disposizioni del TUF sulla prestazione di servizi di investimento e la consulenza finanziaria, alla prestazione delle attività di investimento aventi ad oggetto azioni emesse dalle banche popolari o dalle banche di credito cooperativo, qualora la sottoscrizione non sia superiore ad €.3.000, ovvero, se superiore a tale importo, quando rappresenti la quota minima stabilita nello statuto della banca per diventare socio (purché' non ecceda €.4.000).

Per consultare il testo, clicca qui.

2.2. Gazzetta Ufficiale: pubblicato il D.Lgs. n.23/2025 che adegua la normativa nazionale al Regolamento DORA

Assicurazione, Banca, CASP, Operatore Crypto, SGR, SICAF, SICAV, SIM, Società IT

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 10 marzo 2025, n. 23, che adegua la normativa nazionale al Regolamento (UE) 2022/2554 (DORA) e recepisce la Direttiva (UE) 2022/2556 sulla resilienza operativa digitale del settore finanziario.

Il decreto individua le autorità competenti per l'applicazione di DORA, assegnando a Banca d'Italia, Consob, IVASS e COVIP il compito di vigilare sul rispetto degli obblighi previsti per i soggetti regolati, compresa la segnalazione degli incidenti informatici.

La Banca d'Italia assume un ruolo centrale anche nella sorveglianza su Cassa depositi e prestiti, intermediari finanziari e Bancoposta, partecipando al forum di sorveglianza previsto dall'art. 32 di DORA, con la Consob in qualità di osservatore. Anche IVASS e COVIP potranno intervenire come osservatori a seconda della tematica trattata.

Gli operatori del settore bancario e delle infrastrutture di mercato saranno tenuti a notificare non solo alle rispettive autorità di vigilanza, ma anche al CSIRT Italia, l'unità dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) deputata al monitoraggio degli incidenti informatici su scala nazionale.

Il decreto stabilisce i criteri di applicazione di DORA agli intermediari finanziari e a Bancoposta, basandosi sul principio di proporzionalità. Vengono inoltre definiti i poteri di vigilanza delle autorità competenti, che potranno effettuare ispezioni presso i fornitori terzi di servizi ITC rilevanti per le funzioni essenziali delle entità finanziarie, convocare amministratori e sindaci, e richiedere documentazione.

Sul piano normativo, il decreto interviene su diversi testi legislativi, tra cui il Testo Unico Bancario (TUB), il Testo Unico della Finanza (TUF) e il Codice delle Assicurazioni Private (CAP), garantendo la coerenza tra DORA e il quadro normativo nazionale. Viene inoltre conferito alle autorità di vigilanza il potere di emanare disposizioni attuative per adeguare l'ordinamento nazionale agli orientamenti delle Autorità europee di vigilanza.

Il regime sanzionatorio prevede multe da 30.000 euro fino al 10% del fatturato per violazioni gravi in materia di governance e gestione del rischio. Per SIM, SGR e istituti di pagamento, il massimale del 10% si applica solo se superiore a 5 milioni di euro. Nei confronti di depositari centrali e fornitori di servizi ITC, la sanzione può raggiungere i 20 milioni di euro o il 10% del fatturato, a seconda di quale importo risulti maggiore.

Vengono introdotte sanzioni specifiche per i soggetti apicali, con multe da 5.000 euro a 5 milioni di euro, in caso di violazioni gravi, e fino a 3,5 milioni di euro per violazioni minori. Inoltre, per le infrazioni più rilevanti, potrà essere applicata la sanzione accessoria dell'interdizione da incarichi di amministrazione, direzione e controllo, per un periodo da sei mesi a tre anni.

Per consultare il testo, clicca qui.

3. Decreti, regolamenti e disposizioni di vigilanza

3.1. NIS 2: analisi sulla sicurezza dei settori critici

Tutti gli operatori

L'ENISA ha rilasciato il rapporto "NIS 360", un'analisi che misura il livello di maturità e criticità della sicurezza informatica nei settori strategici individuati dalla Direttiva NIS 2. Il documento offre una valutazione comparativa dettagliata per ciascun settore, aiutando gli Stati membri e le autorità nazionali a individuare le aree di vulnerabilità e a ottimizzare l'allocazione delle risorse.

L'analisi si basa su informazioni fornite da autorità nazionali, aziende dei settori interessati e fonti europee, come Eurostat. Tra i principali risultati emersi, tre settori si distinguono per un'elevata maturità complessiva: energia elettrica, telecomunicazioni e settore bancario. Questi comparti hanno beneficiato di una regolamentazione stringente, investimenti consistenti e forti partenariati pubblico-privati, rendendoli cruciali per la stabilità economica e sociale.

Le infrastrutture digitali, che comprendono servizi internet essenziali, data center, servizi cloud e fiduciari, presentano un buon livello di maturità ma devono ancora superare sfide legate alla loro natura eterogenea, all'operatività transnazionale e alla regolamentazione non uniforme.

Al contrario, alcuni settori si collocano in una fascia di rischio elevato e necessitano di interventi mirati. Tra questi rientrano la gestione dei servizi ICT, il settore spaziale, la pubblica amministrazione, il comparto marittimo, quello sanitario e il gas. La gestione ICT risente della sua natura internazionale e richiede un maggiore coordinamento tra autorità, una regolamentazione meno onerosa per gli operatori e una supervisione più armonizzata.

Il settore spaziale deve colmare lacune nelle competenze di sicurezza informatica e ridurre la dipendenza da prodotti commerciali standardizzati. È necessaria una maggiore collaborazione con il comparto delle telecomunicazioni, soprattutto per la crescente integrazione tra reti satellitari e 5G.

La pubblica amministrazione, ancora poco avanzata in termini di cybersecurity, deve potenziare le proprie capacità sfruttando le iniziative europee come il Cyber Solidarity Act e promuovendo la condivisione delle risorse digitali tra le varie istituzioni.

Il settore marittimo, invece, si trova a fronteggiare problematiche legate alla sicurezza operativa delle tecnologie OT. Sarebbe utile sviluppare linee guida su misura per la gestione del rischio informatico e organizzare esercitazioni a livello europeo per rafforzare la preparazione alle crisi.

Il settore sanitario continua a essere esposto a rischi dovuti alla dipendenza da fornitori esterni, all'uso di tecnologie obsolete e alla scarsa sicurezza dei dispositivi medici. Per rafforzare la resilienza del comparto, occorre adottare criteri più rigorosi negli appalti, fornire indicazioni mirate per colmare le principali carenze e sensibilizzare il personale sulla sicurezza informatica.

Infine, il settore del gas deve migliorare le capacità di risposta agli incidenti attraverso piani nazionali ed europei, nonché rafforzare la collaborazione con il comparto energetico.

In generale, tutti i settori analizzati dal NIS 360 devono proseguire il percorso di maturazione per allinearsi ai requisiti della Direttiva NIS 2. Per facilitare questo processo, si raccomanda un rafforzamento della cooperazione tra gli attori del settore, l'elaborazione di linee guida specifiche e una formazione costante delle autorità nazionali. Inoltre, lo svolgimento di esercitazioni internazionali potrebbe migliorare la gestione delle emergenze informatiche e limitare le ripercussioni a cascata degli attacchi.

Per consultare il testo, clicca qui.

3.2. IVASS: lettera al mercato su registro fornitori ICT DORA

Assicurazione, Intermediario assicurativo

Con lettera al mercato del 7 marzo 2025, IVASS ha fornito alle imprese di assicurazione indicazioni tecnico-operative sulle modalità di trasmissione all'Autorità delle segnalazioni relative agli accordi contrattuali con fornitori di servizi ICT, in conformità al Regolamento DORA.

L'articolo 28, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2022/2554 (DORA) stabilisce che le entità finanziarie, tra cui imprese di assicurazione, riassicurazione e intermediari assicurativi, debbano mantenere aggiornato un registro contenente informazioni su tutti i contratti stipulati per l'utilizzo di servizi ICT forniti da terze parti.

Le entità finanziarie sono tenute a comunicare alle Autorità competenti, almeno una volta all'anno, le seguenti informazioni:

- il numero di nuovi accordi per l'utilizzo di servizi ICT;
- le categorie dei fornitori terzi di servizi ICT;
- il tipo di accordi contrattuali stipulati;
- le funzioni e i servizi ICT acquisiti.

Su richiesta, gli enti dovranno inoltre rendere disponibile all'Autorità il registro completo delle informazioni.

In base all'articolo 28, paragrafo 9, comma 2, la Commissione UE ha adottato il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2956, che definisce le norme tecniche di attuazione per l'applicazione di DORA, stabilendo i modelli standard per il registro delle informazioni e il formato delle segnalazioni sugli accordi contrattuali.

IVASS ha chiarito che le imprese di assicurazione dovranno trasmettere il registro delle informazioni tramite la survey DORA disponibile sulla piattaforma Infostat. La prima scadenza per l'invio dei dati, con riferimento al 31 marzo 2025, è fissata per l'11 aprile 2025.

L'Autorità ha inoltre messo a disposizione un indirizzo di posta elettronica per eventuali richieste di assistenza sulle procedure di trasmissione, che verranno gestite dal Servizio Studi e Gestione Dati – Divisione Rilevazione e Gestione delle Informazioni.

Per consultare il testo, clicca qui.

3.3. Banca d'Italia: pubblicato il quinto aggiornamento della Circolare 314 del 23 giugno 2021 recante la disciplina per gli obblighi di riserva minima

Banca

La Banca d'Italia ha rilasciato il quinto aggiornamento di marzo 2025 alla Circolare n. 314 del 23 giugno 2021, che disciplina gli obblighi di riserva minima per gli intermediari soggetti a vigilanza.

Si ricorda che le banche sono tenute a detenere presso la banca centrale nazionale una quota delle proprie passività come riserva obbligatoria.

L'importo di tale riserva viene determinato applicando specifiche aliquote alle passività di bilancio.

Il rispetto di questo obbligo viene valutato sulla base della media dei saldi giornalieri presenti nei conti di riserva durante un periodo di 6 o 7 settimane, noto come periodo di mantenimento.

L’imposizione della riserva obbligatoria è stabilita direttamente dalla BCE, che mantiene il controllo sulle decisioni principali, delegando invece alle banche centrali nazionali alcuni aspetti gestionali.

Il quinto aggiornamento di marzo 2025 introduce modifiche ai seguenti ambiti:

- Capitolo I: applicazione degli obblighi di riserva minima
- Capitolo III: inadempienze al regime di riserva obbligatoria e relative sanzioni
- Capitolo IV: procedimenti amministrativi
- Capitolo V: canali informativi
- Allegato 1: specifiche tecniche per la comunicazione della riserva obbligatoria minima

Per consultare il testo, clicca qui.

3.4. Consob: modifiche al Regolamento Emittenti in materia di rendicontazione di sostenibilità

Emittente

Con delibera n. 23463 del 12 marzo 2025, Consob ha approvato le modifiche al Regolamento Emittenti (n. 11971/1999) per adeguarlo alle disposizioni sulla rendicontazione societaria di sostenibilità previste dalla CSRD, in attuazione del decreto legislativo di recepimento.

Le principali novità riguardano:

- l’introduzione dell’art. 89-quinquies, che disciplina il controllo di Consob sulle rendicontazioni di sostenibilità degli emittenti quotati con sede in Italia, in conformità con l’art. 118-bis del TUF;
- la modifica dell’art. 81-ter, che ora prevede che l’attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità sia fornita dal dirigente secondo il nuovo “Schema n. 3” dell’Allegato 3C-ter del Regolamento, in attuazione del comma 5-ter dell’art. 154-bis TUF;
- il D. Lgs. 125/2024 ha ampliato i poteri di vigilanza di Consob alle rendicontazioni di sostenibilità degli emittenti di strumenti negoziati su mercati regolamentati, introducendo i commi 1-quater5 e 7-bis nell’art. 154-ter TUF. Quest’ultimo consente a Consob di richiedere la pubblicazione di eventuali inosservanze alle norme di rendicontazione o di informazioni integrative per garantire un’adeguata trasparenza di mercato.

Consob ha inoltre ricevuto ulteriori deleghe regolamentari, pur nei limiti imposti dalla normativa primaria e dagli standard obbligatori di rendicontazione e assurance della CSRD.

Le proposte di modifica al Regolamento Emittenti sono state sottoposte a consultazione pubblica, i cui esiti sono stati pubblicati insieme alla relazione illustrativa.

Successivamente, la Commissione UE ha presentato il pacchetto "Omnibus" sulla finanza sostenibile, che prevede:

- la proposta di Direttiva 2025/0044, che rinvia di due anni l'applicazione degli obblighi CSRD per alcune categorie di imprese;
- la proposta di Direttiva 2025/0045, con modifiche sostanziali alla normativa sulla rendicontazione di sostenibilità e sulla due diligence;
- la revisione del Regolamento Tassonomia.

Queste proposte ridurranno il numero di imprese soggette agli obblighi di reporting e i relativi oneri amministrativi.

Consob ha quindi considerato tali evoluzioni normative nella definizione delle modifiche finali al Regolamento Emittenti, garantendo un approccio proporzionato.

Per consultare il testo, clicca qui.

3.5. Banca d'Italia: aggiornamento della Circolare 154 in materia di segnalazioni di vigilanza

Banca, SIM, SICAV, SICAF, SGR

L'11 marzo 2025, Banca d'Italia ha emanato il 77° aggiornamento della Circolare n. 154 del 22 novembre 1991, riguardante le segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie, introducendo nuovi schemi di rilevazione e istruzioni per l'invio dei dati.

Le principali novità riguardano l'adeguamento degli schemi di segnalazione e delle codificazioni in linea con la normativa di vigilanza aggiornata al Regolamento (UE) 2024/1988 e l'integrazione delle semplificazioni introdotte dalla Legge Capitali per la supervisione delle SICAV e SICAF in gestione esterna.

Le modifiche più rilevanti includono:

L'obbligo di segnalazione dettagliata, titolo per titolo, per tutti i titoli in portafoglio, inclusi quelli senza codice ISIN, con frequenza mensile, mentre per Fondi chiusi e SICAF la periodicità è trimestrale.

La possibilità di segnalazione in forma aggregata i titoli privati ??di ISIN, in base alla deroga prevista dall'art. 10, punto 8b, del Regolamento.

L'introduzione di requisiti di segnalazione per le Survey "TA" e "TF" relativi ai Fondi chiusi e alle SICAF, riguardanti portafoglio titoli, quote/azioni, redditi percepiti e dividendi versati, con periodicità trimestrale.

Il mantenimento della periodicità semestrale per le informazioni statistiche delle rilevazioni "TA" e "TF" non rientranti nelle categorie sopra citate, in conformità con la deroga prevista dall'art. 10, punto 5, del Regolamento.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 31 dicembre 2025.

Per consultare il provvedimento, clicca qui.

3.6. Banca d'Italia: comunicazione al mercato su tempistiche di trasmissione del Registro delle Informazioni

Banca, Assicurazione, SGR, IP, Operatore crowdfunding, IMEL, Operatore Crypto, SIM

Con comunicazione al mercato del 14 marzo 2025, Banca d'Italia ha ribadito le scadenze per la trasmissione dei registri relativi agli accordi contrattuali con i fornitori ICT, in conformità al Regolamento (UE) 2022/2554 (DORA). Ha inoltre chiarito che verranno effettuati controlli sui registri trasmessi, oltre a ulteriori verifiche da parte delle Autorità europee di vigilanza (ESA).

Secondo il Regolamento DORA, le entità finanziarie devono mantenere e aggiornare un registro contenente informazioni su tutti i contratti per l'utilizzo di servizi ICT di terze parti, a livello individuale, sub-consolidato e consolidato.

In base all'art. 28, par. 3 di DORA, questo registro deve essere reso disponibile all'Autorità competente nella sua interezza o, su richiesta, in sezioni specifiche, con i dati necessari per la vigilanza. Pertanto, le entità finanziarie dovranno trasmettere i registri a Banca d'Italia tramite la piattaforma INFOSTAT entro il 15 aprile 2025, con riferimento ai dati del 31 marzo 2025.

La Banca d'Italia ha precisato che i registri saranno sottoposti a controlli di qualità e, in caso di anomalie significative, le entità dovranno correggere gli errori e inviare nuovamente i registri entro il 30 aprile 2025.

A maggio 2025, le ESA eseguiranno ulteriori controlli e, in caso di errori bloccanti, richiederanno nuove correzioni. Le entità dovranno quindi inviare i registri aggiornati alla Banca d'Italia, che provvederà ad inoltrarli nuovamente alle ESA.

Per consultare la comunicazione, clicca qui.

3.7. Banca d'Italia: aggiornamento Circolare n.189 del 21 ottobre 1993

SGR, SICAF, SICAV, SIM

Banca d’Italia ha emanato il 24° aggiornamento della Circolare n. 189 del 21 ottobre 1993, contenente il “Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza per gli organismi di investimento collettivo del risparmio” (OICR).

L’aggiornamento introduce modifiche alle segnalazioni di vigilanza degli OICR per adeguarsi a:

- le nuove esigenze informative stabilite dal Regolamento (UE) 2024/1988 della BCE del 27 giugno 2024, riguardante le statistiche sui fondi di investimento, ad esclusione dei fondi comuni aperti monetari e delle SICAV monetarie;
- le disposizioni della Legge Capitali (L. 21/2024), che ha semplificato il regime di vigilanza per le SICAV e le SICAF in gestione esterna.

Nel documento allegato, Banca d’Italia riassume le modifiche apportate, segnalando che la struttura della Circolare è stata riorganizzata. In particolare, sono stati separati gli schemi e le istruzioni per le segnalazioni relative ai fondi comuni aperti monetari e alle SICAV monetarie da quelle degli altri OICR.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 31 dicembre 2025.

Per consultare il testo, clicca qui.

3.8. Banca d'Italia - UIF: comunicato sugli obblighi antiriciclaggio di SICAV e SICAF eterogestite

SICAF, SICAV

Con comunicato del 28 marzo 2025, Banca d'Italia e UIF hanno ricordato che, a partire dal 21 marzo 2025, gli obblighi in materia di antiriciclaggio si applicano anche ai sottoscrittori delle azioni delle SICAV e SICAF eterogestite, nonché ai soggetti da queste finanziati.

La novità deriva dalla legge 11 marzo 2025, n. 28, che ha modificato l'art. 3 del decreto antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007), estendendo i relativi obblighi ai gestori esterni di SICAV e SICAF eterogestite (o in gestione esterna), come definiti dall'art. 1, comma 1, lett. i.1) e i-bis.1) del TUF.

Di conseguenza, i gestori esterni dovranno provvedere al monitoraggio e alla verifica anche nei confronti dei sottoscrittori delle azioni delle SICAV e SICAF che gestiscono nonché dei soggetti finanziati da tali SICAV e SICAF.

L'obiettivo è rafforzare i presidi di prevenzione del riciclaggio nel settore della gestione collettiva del risparmio, garantendo maggiore trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari.

Per consultare il comunicato, clicca qui.

4. Orientamenti, linee guida e Q&A

4.1. FAFT-GAFI: Antiriciclaggio, modifiche alla Raccomandazione 1

AISP, Assicurazione, Banca, CASP, IMEL, IP, Operatore crowdfunding, Operatore Crypto, SGR, SIM, Società IT

Durante la plenaria del 18-21 febbraio 2025, il GAFI ha approvato modifiche alla Raccomandazione 1 e alla sua Nota interpretativa, riguardanti la valutazione dei rischi e l'applicazione dell'approccio basato sul rischio. Questi aggiornamenti hanno comportato anche modifiche alle Note interpretative delle Raccomandazioni 10 (due diligence del cliente) e 15 (nuove tecnologie), nonché aggiornamenti delle definizioni nel Glossario.

Le Raccomandazioni del GAFI rappresentano un quadro normativo completo che i Paesi sono invitati ad adottare per prevenire il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione di armi di distruzione di massa.

L'aggiornamento della Guida, attualmente in consultazione, incorpora le recenti modifiche agli Standard GAFI, enfatizzando la proporzionalità e l'uso di misure semplificate nell'approccio basato sul rischio.

In particolare, introduce:

- un aggiornamento sul concetto di inclusione finanziaria e il suo impatto sull'integrità finanziaria;
- indicazioni e best practice aggiornate per l'attuazione dell'approccio basato sul rischio, con focus sulle misure semplificate nei contesti a basso rischio;
- la richiesta di casi studio su misure personalizzate per facilitare l'accesso ai servizi finanziari in situazioni complesse, come zone di conflitto;
- strategie di mitigazione dei rischi nelle interazioni non faccia a faccia, con l'impiego di tecnologie avanzate, inclusa l'intelligenza artificiale.

Il GAFI invita gli stakeholder a fornire il loro parere su diversi aspetti della Guida, tra cui:

- la chiarezza e l'esaustività delle sezioni relative all'inclusione finanziaria;
- l'adeguatezza delle indicazioni per una valutazione equilibrata dei rischi e l'implementazione di misure semplificate;
- la comprensibilità delle revisioni degli standard, in particolare sui concetti di proporzionalità e adattamento delle misure ai rischi identificati;
- la necessità di ulteriori esempi e orientamenti su come adattare le misure alle esigenze di inclusione finanziaria in scenari complessi;
- la chiarezza delle indicazioni sui ruoli delle Autorità di vigilanza e degli enti regolamentati nell'applicazione dell'approccio basato sul rischio;
- l'adeguatezza delle informazioni sui rischi legati alle transazioni non face-to-face e le strategie di mitigazione;
- la completezza degli esempi forniti nella Guida e negli allegati.

Le parti interessate possono inviare le loro osservazioni entro il 4 aprile 2025.

Per consultare il testo, clicca qui.

4.2. Banca d'Italia-Consob: comunicato congiunto su cripto-attività in bilancio

Emittente

Banca d'Italia e Consob hanno diffuso una comunicazione congiunta riguardante il trattamento contabile delle cripto-attività nei bilanci aziendali, la trasparenza verso gli investitori e le

verifiche richieste ai revisori contabili.

Il documento è rivolto agli emittenti, alle società di revisione e ai revisori legali, senza introdurre nuovi obblighi, ma evidenziando alcuni aspetti chiave, qui sinteticamente richiamati:

- è fondamentale che i bilanci contengano informazioni chiare per il mercato, al fine di comprendere l'impatto delle cripto-attività sulla situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'emittente, considerando il grado di esposizione e i rischi connessi;
- le valute digitali vanno contabilizzate secondo il principio contabile IAS 38 per le attività immateriali o, se destinate alla vendita nell'ambito dell'attività ordinaria, secondo lo IAS 2 (rimanenze);
- per altre categorie di cripto-attività, gli emittenti devono analizzarne le caratteristiche specifiche per adottare il trattamento contabile più adeguato e fornire una rappresentazione completa in bilancio, garantendo un'informativa trasparente al pubblico in conformità alle normative sulla prevenzione degli abusi di mercato;
- i revisori e le società di revisione devono considerare le peculiarità e i rischi legati agli incarichi su aziende che detengono cripto-attività, tenendo conto della loro elevata volatilità, complessità e dell'evoluzione normativa, con particolare attenzione agli aspetti previsti dalla regolamentazione antiriciclaggio.

Per consultare la comunicazione clicca qui.

4.3. DORA: ESAs modificano la bozza di TRS su fornitori critici ICT

Tutti gli operatori

Le Autorità di vigilanza europee (EBA, EIOPA ed ESMA – le ESAs) hanno pubblicato oggi un parere in merito alla decisione della Commissione europea di respingere la bozza di RTS relativa all'affidamento a terzi di servizi ICT critici, ovvero funzionali a operazioni essenziali, nell'ambito del Regolamento DORA.

L'articolo 30, paragrafo 5, del Regolamento DORA ha assegnato alle ESAs il compito di sviluppare standard tecnici di regolamentazione (RTS) per definire i criteri che le entità finanziarie devono considerare e valutare nel subappalto di servizi ICT a supporto di funzioni critiche o rilevanti. La bozza di RTS è stata presentata alla Commissione europea il 17 luglio 2024.

Il 21 gennaio 2025, in conformità con l'articolo 15 dei Regolamenti delle ESAs, la Commissione ha comunicato il rigetto della bozza di RTS. Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del Regolamento delle ESAs, le Autorità hanno quindi redatto il presente parere sulle modifiche suggerite dalla Commissione alla proposta di RTS.

La Commissione ha motivato la sua decisione ritenendo che alcune disposizioni della bozza originale – che introduceva ulteriori criteri di valutazione per l'esternalizzazione di servizi ICT critici ai sensi del Regolamento DORA – andassero oltre il mandato conferito alle ESAs dal DORA stesso.

Nel loro parere, le ESAs riconoscono la valutazione della Commissione e confermano che le modifiche proposte assicurano l'allineamento della bozza di RTS con il mandato stabilito dal Regolamento DORA.

Pertanto, le ESAs non ritengono necessarie ulteriori revisioni al testo e sollecitano la Commissione a procedere senza ulteriori ritardi alla sua adozione definitiva.

Per consultare il parere, clicca qui.

4.4. EBA: pubblicati i primi indicatori di rischio climatico per il settore bancario UE

Tutti gli operatori

L'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato i primi indicatori chiave di rischio climatico per il settore bancario dell'UE, basati sui dati dell'informativa ESG del terzo pilastro. Questo permette un accesso centralizzato a indicatori comparabili per valutare il rischio climatico.

Quadro normativo

Gli indicatori di rischio ESG sono stati sviluppati in conformità con l'art. 29, lett. f), del Regolamento EBA (Regolamento 1093/2010/UE), che impone all'EBA di istituire un sistema di monitoraggio dei rischi ambientali, sociali e di governance (ESG), in linea con l'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.

Si riporta di seguito una sintesi dei principali evidenze dai dati raccolti:

- il settore bancario dell'UE mostra una notevole esposizione ai settori ad alto impatto climatico, con percentuali medie superiori al 70% nella maggior parte dei Paesi;
- a quota di esposizioni in aree a rischio fisico elevato è inferiore al 30% in media, ma il livello di dettaglio della valutazione varia tra le banche;
- una quota significativa dei prestiti garantiti da immobili rientra nelle fasce più elevate di efficienza energetica, anche se molte banche utilizzano proxy e stime per questi dati.

Gli indicatori sono basati su dati con date di riferimento al 31 dicembre 2023 e 30 giugno 2024. L'EBA prevede di aggiornare regolarmente gli indicatori e di sviluppare ulteriormente il quadro di monitoraggio nel tempo.

Per consultare il testo, clicca qui.

4.5. Consob: prime indicazioni su Emir 3.0

Banca, SGR, SIM

La Consob ha pubblicato la Comunicazione n. 1/25 del 28 febbraio 2025, contenente le prime indicazioni relative alle competenze dell'Istituto in merito ai nuovi obblighi introdotti dal Regolamento (UE) 2024/2987 (EMIR 3.0), che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 in materia di strumenti derivati OTC, controparti centrali e repertori di dati sulle negoziazioni.

Le indicazioni fornite dalla Consob, in attesa del completamento dell'attuazione nazionale di EMIR 3.0, si rivolgono a controparti finanziarie e non finanziarie, partecipanti diretti delle Controparti Centrali (CCP) e clienti che offrono servizi di compensazione.

A tal proposito, si evidenziano le principali novità introdotte da EMIR 3.0 (articoli 7 bis, 7 ter, 7 quater e 38, paragrafi 8 e 9, nonché l'articolo 7 quinquies):

- l'obbligo, per alcune controparti finanziarie e non finanziarie che soddisfano determinati criteri, di aprire e mantenere un conto attivo presso una CCP europea autorizzata, destinato alla compensazione di un numero rappresentativo di operazioni sugli strumenti

finanziari indicati dal Regolamento (active account), con conseguenti obblighi di reporting;
- maggiori requisiti di trasparenza per i partecipanti diretti e i clienti che forniscono servizi di compensazione;
- obblighi di reporting sulle attività dei partecipanti diretti e dei clienti presso controparti centrali situate al di fuori dell'UE.

Nel rispetto delle competenze assegnate da EMIR, la Consob ha richiamato l'attenzione degli operatori su alcuni aspetti specifici.

Innanzitutto, ha ricordato che gli obblighi introdotti da EMIR 3.0 sono entrate in vigore il 24 dicembre 2024, indipendentemente dall'adozione delle norme tecniche di regolamentazione (RTS).

In attesa della pubblicazione degli RTS, Consob raccomanda di fare riferimento ai progetti in consultazione pubblicati dall'ESMA e, successivamente, alle versioni definitive trasmesse alla Commissione europea.

Per quanto riguarda l'active account e i relativi obblighi di reporting, la Consob ha indicato gli indirizzi email da utilizzare per l'invio delle comunicazioni e ha invitato gli operatori a utilizzare il template predisposto dall'ESMA nel dicembre 2024 per notificare l'assoggettamento all'obbligo di conto attivo.

Infine, in merito agli obblighi di trasparenza per i fornitori di servizi di compensazione, la Consob ha sottolineato l'importanza di rispettare le nuove disposizioni introdotte da EMIR 3.0.

Per quanto concerne la simulazione dei requisiti di margine applicabili ai clienti in diversi scenari, in attesa dell'emanazione degli RTS, la Consob suggerisce di basarsi sulle informazioni e sulle simulazioni fornite dalle controparti centrali, includendo, ove opportuno, evidenze sugli eventuali margini aggiuntivi richiesti dai prestatori di servizi di compensazione rispetto a quelli determinati dalle CCP.

Per consultare la Comunicazione, clicca qui.

* * *

Per qualsiasi chiarimento o approfondimento, non esitate a contattarci.